



## **Università degli Studi di Messina**

Dipartimento di Civiltà antiche e moderne

### **REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE FILOSOFIA CONTEMPORANEA (CLASSE LM-78 Scienze filosofiche)**

*(Emanato con D.R. n. 1540 del 20.07.2017)*

#### **Art. 1- Premessa e contenuto**

1. È attivato, presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea Magistrale in **Filosofia Contemporanea**, secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alla Classe LM-78 Scienze filosofiche ed ha durata di 2 anni per complessivi 120 crediti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia Contemporanea, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
4. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

#### **Art. 2 - Obiettivi formativi**

1. Il Corso di Laurea Magistrale Filosofia contemporanea si propone di offrire un percorso formativo mirato alla acquisizione, in forma critica, di un'approfondita conoscenza del pensiero filosofico contemporaneo, sia dal punto di vista della sua genesi storica e delle sue implicazioni storico-filosofiche, che dal punto di vista dei diversi nodi problematici in esso presenti, con particolare riguardo a quelli di carattere teoretico, epistemologico, etico ed estetico. Proprio per garantire una maggiore "specializzazione" di questi differenti approcci, gli insegnamenti attivati intendono offrire prospettive molto mirate e angolazioni specifiche, in grado di far conseguire, da un lato, il necessario approfondimento disciplinare e, dall'altro, una reale specializzazione dei saperi, prospettando anche possibili ulteriori linee di ricerca. Oltre all'approfondimento in campo filosofico, il corso di laurea offre l'opportunità di ampliare le conoscenze in settori di forte valenza culturale e formativa, come quelli delle scienze umane, in particolare l'antropologia culturale e la filosofia dell'educazione.
2. Il percorso di studi è finalizzato a promuovere una spiccata capacità di analisi testuale, soprattutto dei classici del pensiero contemporaneo, corredata da un'adeguata conoscenza teoretica e storiografica del dibattito critico attuale e delle più recenti acquisizioni interpretative. Ciò anche al fine di consentire l'elaborazione e l'applicazione di idee e percorsi di ricerca innovativi. La modalità privilegiata di cui ci si intende avvalere per l'acquisizione delle conoscenze richieste, e per incrementare la capacità di comprensione, è quella della tradizionale lezione frontale, alla quale si aggiungono forme di apprendimento più partecipate come seminari, esercitazioni, incontri, miranti tutti all'approfondimento dei classici del

pensiero contemporaneo, attraverso una lettura guidata.

3. Per il conseguimento di questi obiettivi l'offerta didattica prevede un congruo numero di crediti relativamente a SSD fondamentali. Gli studenti durante il percorso formativo avranno così l'opportunità di acquisire la capacità di interpretazione critica e di rielaborazione, unitamente ad una versatilità anche applicativa, delle conoscenze acquisite, tale da consentirne un libero ed ampio impiego anche al di là del proprio specifico campo di indagine, al fine di saper fronteggiare l'insorgere di nuove problematiche emergenti.

### **Art. 3 - Profili professionali di riferimento**

1. Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia Contemporanea sono:

- Insegnamento nella scuola (una volta completato il processo di abilitazione all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente)
- Funzioni di elevata responsabilità in tutti i campi della consulenza culturale ed in istituti di cultura
- Attività e politiche culturali nelle pubbliche amministrazioni;
- Centri stampa e/o di comunicazione intermediale, servizi di pubbliche - relazioni, selezione o direzione del personale nel settore amministrativo in enti pubblici o aziende private;
- Formazione e gestione delle risorse umane presso enti pubblici o aziende private;
- Editoria e giornalismo;
- Promozione e cura dei rapporti tra le diverse culture sul piano nazionale e internazionale, negli scambi sociali e interpersonali, nel riconoscimento dei diritti di cittadinanza.

### **Art. 4 - Articolazione in curricula**

Il Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Filosofia contemporanea è strutturato in un unico curriculum.

### **Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica**

1. I requisiti per l'iscrizione alla Laurea Magistrale in Filosofia contemporanea sono:

a) il possesso di una laurea triennale nella classe L05 (o precedente laurea triennale Classe 29) senza ulteriori verifiche curriculari;

b) gli studenti in possesso di altre lauree (di qualunque tipo), previa verifica dei requisiti curriculari, possono iscriversi alla laurea magistrale in Filosofia contemporanea purché abbiano acquisito almeno 90 CFU negli ambiti e nei settori previsti dalla tabella ministeriale della Classe L05 e purché tra essi vi siano almeno 48 CFU in discipline filosofiche (M-FIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-FIL/06; M-FIL/07; M-FIL/08; IUS/20; SPS/01).

Le modalità di verifica della preparazione personale dello studente sono demandate a un colloquio orale. si svolgerà in due diverse fasi: una preventiva verifica dei requisiti curriculari con il Coordinatore del Corso di Laurea e, ove lo studente ne fosse in possesso; - un colloquio con una Commissione a tale scopo nominata, atta a verificare la complessiva preparazione individuale dello studente.

2. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione viene effettuata dalla Commissione per la valutazione della preparazione dello studente (D.M. 270/04, art. 6, comma 2), nominata dal

Consiglio del Corso di Studio, che attraverso un colloquio accerta il possesso delle conoscenze di base necessarie alla frequenza dei corsi.

3. Ove la Commissione ravvisi delle lacune nelle conoscenze di base dello studente può proporre al Consiglio una loro integrazione.

### **Art. 6 - Attività formative**

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, seminari, conferenze, stages, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.

2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 10 ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

4. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame; ossia, a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

5. Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; ii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi.

6. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

### **Art. 7 - Attività a scelta dello studente**

1. I crediti a scelta dello studente possono essere conseguiti, preliminarmente, attraverso esami relativi a discipline insegnate nel Dipartimento o, se non attivate, nell'Ateneo.

2. È possibile acquisire tali crediti anche con la partecipazione a seminari, conferenze, convegni, attività cinematografiche o teatrali, viaggi di studio, visite guidate e comunque con tutte le iniziative organizzate da docenti e/o da strutture dell'Ateneo da quest'ultimo riconosciute.

3. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo, ai corsi di studio o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di relazione da parte dello studente con relativo impegno orario, verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti, secondo le procedure previste dai successivi commi 5 e 6.

4. Possono essere valutate esclusivamente le attività svolte durante il periodo di iscrizione universitaria, fermo restando l'eventuale riconoscimento di esami sostenuti in una carriera universitaria pregressa.

5. L'attribuzione dei CFU per le attività al comma 2 avverrà sulla base della congruità dell'iniziativa con gli obiettivi formativi del corso di studio e secondo la seguente tabella

(resta inteso che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.):

- per attività frequentate per 2-3 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 4-3 h) CFU 0,25;
- per attività frequentate per 4-5 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 8-7 h) CFU 0,50;
- per attività frequentate per 6-7 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 12-11 h) CFU 0,75;
- per attività frequentate per 8-10 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 17-15 h) CFU 1 e relativi multipli sino ad un massimo di CFU 2 per ogni singola iniziativa.

6. La convalida di detti CFU da parte del Consiglio di Corso di Studio avverrà su richiesta dello studente interessato e sulla base di una dettagliata attestazione, rilasciata dal responsabile dell'iniziativa, contenente tutti i dati utili a valutare l'effettiva partecipazione dello studente e la documentazione delle competenze acquisite (nome e cognome dello studente, numero di matricola, data/e dell'attività, numero di ore complessive impegnate dallo studente nell'attività).

### **Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche**

1. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria.
2. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning".
3. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.
4. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni e l'orario di queste, le date di esame e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

### **Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto**

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, secondo modalità stabilite dai singoli docenti.
2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio e ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.
5. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse.
6. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale.

7. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.
8. L'esito dell'esame, con la votazione conseguita, è verbalizzato al termine dell'appello.
9. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "attività autonomamente scelte" dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.
10. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
11. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
12. I docenti hanno, altresì, la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.
13. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia contemporanea e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento.
14. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina.
15. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Studio.
16. Il Direttore del Dipartimento, sentito il Coordinatore del Corso di Studio, stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni.
17. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.
18. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

#### **Art. 10 – Trasferimenti e riconoscimento crediti**

1. Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio di Corso riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame

purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio di Corso di laurea può prevedere prove integrative.

2. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.

3. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Per ottenere il riconoscimento dei crediti, esclusivamente nel caso in cui i crediti formativi siano acquisiti in SSD estraneo a quelli impartiti nel Corso di Laurea in Filosofia contemporanea, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati.

5. Il Consiglio di Corso consente l'iscrizione ad anni successivi al primo quando la quota dei crediti formativi acquisiti e riconosciuti allo studente è almeno di 60 CFU.

#### **Art. 11 - Attività di tirocinio e stage**

1. Il Corso di laurea consente attività di tirocinio e di stage.

2. Le attività di stage proprie del Corso di Studio vengono prevalentemente svolte presso strutture dell'Ateneo, come la Biblioteca del DiCAM.

3. Le eventuali attività di tirocinio e di stage sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea attraverso la sottoscrizione, quale Ente proponente, dell'apposito modello di Progetto formativo.

#### **Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero**

1. Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo.

2, Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all'estero.

3. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

4. Il Corso di Laurea Magistrale in Filosofia contemporanea prevede la possibilità dell'acquisizione di un doppio titolo di studio con l'Institut Catholique de Toulouse, Francia (una delle più prestigiose università cattoliche fuori dal Vaticano, con percorsi di eccellenza anche a livello post laurea, in settori umanistici). Gli studenti del Corso di laurea Magistrale in Filosofia contemporanea, frequentando presso l'istituzione straniera il secondo anno di corso, una volta conseguita la laurea, otterranno il doppio titolo tra l'Università di Messina (Corso di Studi magistrale in Filosofia contemporanea) e l'Insitute Catholique de Toulouse (Licenza canonica in Filosofia).

#### **Art. 13 - Propedeuticità**

In linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità previste nel Manifesto degli Studi. Non sono stabilite propedeuticità.

#### **Art. 14 - Prova finale**

1. La prova finale consiste nella discussione, davanti a una Commissione nominata secondo le norme previste dal Regolamento didattico del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, di una Tesi di laurea elaborata sotto la guida di un docente relatore. La prova finale va elaborata in modo originale, avente l'impostazione di un saggio scientifico corredato di note, analisi delle fonti e documentazione bibliografica, da discutere, con lo specifico intervento di un correlatore, in seduta di Laurea. Attraverso la tesi il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito approfondite conoscenze specifiche e di saper applicare rigorose metodologie di indagine coerenti con l'ambito e la tematica di ricerca prescelti in riferimento alle discipline comprese nel Manifesto degli Studi.
2. Il calendario delle sedute di laurea, la composizione delle commissioni, le modalità di svolgimento dell'esame finale e l'attribuzione del punteggio sono stabiliti dall'art. 19 del Regolamento del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne.

#### **Art. 15 - Orientamento e tutorato**

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.
2. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. Gli orari di ricevimento dei docenti, in qualità di tutor, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.
4. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

#### **Art. 16 - Studenti impegnati part-time**

È compito del Consiglio di Corso di Laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale.

#### **Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi**

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
2. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
3. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **Art. 18 - Diritti degli studenti**

1. La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore.
2. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali.
3. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

### **Art. 19 - Docenti del Corso di Studio**

1. Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Studio indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso a mutuaione.
2. I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3. Il Consiglio di Corso di Studio, entro quindici giorni, ne verifica la congruità con i CFU assegnati e la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. Il Coordinatore curerà l'invio dei verbali di adozione dei programmi alla Commissione paritetica per l'approvazione finale.
3. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.
4. I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.

### **Art. 20 - Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio**

1. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.
2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

### **Art. 21 - Verifica periodica dei crediti**



Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea, all'esito del riesame annuale o periodico del gruppo di riesame e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il Manifesto degli Studi secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **Art. 22 - Valutazione della qualità delle attività svolte**

1. Il Consiglio di Corso di Studio valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio, al fine di garantire l'efficacia complessiva della gestione della didattica attraverso la costruzione di processi finalizzati al miglioramento del Corso di Studio, verificando costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Nel Consiglio di Corso di Studio è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità), a supporto del processo di valutazione. Il gruppo di AQ è nominato dal Consiglio di Corso ogni triennio ed è composto da docenti del Corso, in numero commisurato alle proprie esigenze e tenuto conto del sistema AQ della Struttura nella quale il Corso di Laurea Magistrale è incardinato. Inoltre da un membro del personale tecnico-amministrati incardinato nel Dipartimento cui afferisce il Corso e da uno/a studente/studentessa regolarmente iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Filosofia contemporanea.

#### **Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento**

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, sentita la Commissione Paritetica, ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 24 - Disposizione finale**

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.